

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

| | |
|---------|-------------------------------|
| numero: | 92i |
| del: | 2019-11-27 |
| autore: | Andrea Tinti Stefano Seppi |

Per tutti gli esercenti commercio al minuto (dettaglianti) e attività assimilate

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - estensione generalizzata dal 1.1.2020

Ricordiamo¹ che a partire dal **01.01.2020**, la generalità dei commercianti al minuto e degli altri soggetti assimilati devono provvedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri², quindi anche se con volume d'affari nel 2018 non superiore a Euro 400.000³.

Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un **documento commerciale**, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Precisiamo inoltre che come noto i soggetti con volume d'affari superiore a Euro 400.000 dovevano anticipare tali adempimenti al 01.07.2019 salvo la esplicita esenzione temporanea per taluni soggetti e operazioni⁴.

1 Procedura di Memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri

Ricordiamo⁵ qui di seguito alcune importanti previsioni in materia di obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate; queste novità riguardano tutti i soggetti titolari di partita IVA che fino ad ora hanno emesso scontrini o ricevute fiscali, salvo gli esoneri temporanei di cui si dirà .

1.1 Soggetti interessati

Sono interessati ai nuovi adempimenti gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate⁶, ovvero coloro che tengono il registro dei corrispettivi, salvo gli esoneri di cui al DM 10 maggio 2019⁷.

1 Si vedano le nostre circolari n. 50/2019 e 61/2019

2 Art. 2, c. 1 del D.Lgs. 127/15

3 cfr. la risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019 dell'Ag. Entrate per i criteri di determinazione del volume d'affari o la nostra circolare 61/2019

4 Art. 3, DM 10.5.2019

5 Si vedano eventualmente anche le nostre circolari n. 50/2019 e 61/2019

6 Art. 22 del DPR 633/72

7 Vedasi la nostra circolare 61/2019

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1.1.1 Enti pubblici

Gli obblighi di cui in oggetto valgono in linea di principio anche per gli enti pubblici che tengono un registro dei corrispettivi.

Tuttavia l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per tali enti non scatterà dal 01.01.2020, in quanto gli stessi godono attualmente di un'**esenzione**⁸. È previsto dalla normativa⁹ che saranno emanati prossimamente appositi decreti del Ministero dell'Economia e Finanze, con i quali saranno individuate le date a partire dalle quali tali esoneri verranno meno.

1.1.2 Soggetti forfetari

Gli obblighi in questione sono obbligatori dal 1.1.2020 anche per i soggetti **che si avvalgono del regime "forfetario"** di cui all'art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014 e che effettuano operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/1972 (es. prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico), salvo che rientrino nelle esclusioni previste dal DM 10 maggio 2019¹⁰.

Al di fuori degli esoneri previsti, però, essi dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi e rilasciare il documento commerciale, fermo restando l'obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

1.2 Operazioni preliminari – “Accreditamento”

Al fine di poter installare i registratori telematici, per poter poi memorizzare ed inviare telematicamente i corrispettivi, è **necessario prima di tutto accreditarsi** nel Servizio web “Fattura elettronica e Corrispettivi Telematici” nella sezione “Corrispettivi”.

Tutte le operazioni relative al flusso operativo di “accreditamento” sono dettagliatamente riportate sul sito dell'Agenzia delle Entrate¹¹.

L'accesso al servizio per l'accreditamento può essere fatto tramite:

- le credenziali di SPID (il nuovo "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale" per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione)
- le credenziali dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS))
- un intermediario abilitato (ad es. il commercialista) cui sia stata rilasciata apposita delega per l'utilizzo dei servizi “Fattura elettronica e Corrispettivi Telematici”.

Nello specifico le operazioni da eseguire per l'accreditamento sono le seguenti:

- accedere al Servizio web “Fattura elettronica e Corrispettivi Telematici”;
- sezione “Corrispettivi”;
- link “Accreditamento”;
- link “Gestore ed Esercente”;
- inserire i dati richiesti;
- i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati dovranno scegliere nella sezione “Tipologia” la voce “Esercente”
- chiusura della procedura con “Salva”;
- se l'accreditamento è andato a buon fine, comparirà al termine la scritta “Accreditamento avvenuto correttamente” - consigliamo di fare una screenshot (stampa) di questa videata, da inviare al fornitore/installatore del registratore telematico.

A questo punto si è accreditati e si potranno usufruire le ulteriori funzionalità del sistema¹². Il

⁸ Vedasi più nel dettaglio la nostra circolare 61/2019 al punto 4

⁹ Art. 3, DM 10.5.2019

¹⁰ vedasi nostra circolare n. 61/2019

¹¹ <https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=183,E=000000000105396058,K=4138,Sxi=3,t=case,Case=1613>

¹² <https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?>

fornitore potrà procedere all'installazione del registratore telematico.

1.3 Spariranno scontrini e ricevute fiscali ed il registro dei corrispettivi

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi faranno venire meno l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (niente più scontrini o ricevute fiscali). Resterà esclusivamente l'obbligo di emettere la fattura elettronica su richiesta del cliente¹³.

Al fine di documentare l'operazione dovrà essere rilasciato, per mezzo del registratore telematico o della procedura web, un "**documento commerciale**"¹⁴. Tale documento costituisce anche titolo per l'esercizio dei "diritti di garanzia" contro i vizi della cosa venduta.

Non sarà più necessaria la compilazione del registro dei corrispettivi.

1.4 Gli strumenti a disposizione per la memorizzazione e per l'invio dei dati

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante i seguenti strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati:¹⁵

- a) il REGISTRATORE TELEMATICO (RT), che, in sintesi, consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet. In sostanza in tal caso a fine giornata il RT produrrà un file XML, lo sigillerà elettronicamente e lo trasmetterà telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, con l'osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche dell'Agenzia stessa¹⁶.
- b) la PROCEDURA WEB "documento commerciale online", presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili. La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. In tal caso il file sarà compilato direttamente online, indicando anche qui, analogamente al caso precedente, i dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione"¹⁷.

E' possibile usare entrambi gli strumenti o soltanto uno di essi, a seconda delle esigenze ovvero della frequenza delle operazioni. Pertanto, la procedura del RT si adatta maggiormente agli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa o ricevute fiscali con una certa ripetitività, mentre la Procedura WEB è più adatta agli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano. Possono essere utilizzati anche entrambi gli strumenti. Sarà il sistema dell'Agenzia delle Entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dal RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

1.5 Termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono **trasmessi** telematicamente all'Agenzia delle entrate al massimo entro **dodici giorni** dall'effettuazione dell'operazione¹⁸. Restano fermi gli obblighi di **memorizzazione giornaliera** dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto¹⁹.

[St=183,E=000000000105396058,K=4138,Sxi=3,Case=Ref\(Serv_trasm_corrispettivi_Censimento_Gestore\)](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-04/07/2019)

13 Art. 2, c. 5 del D.Lgs. 127/15

14 DM 07.12.2016

15 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-04/07/2019>

16 Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016: vedasi tale provvedimento con i relativi allegati al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-28-10-2016-pubblicato-il-28-10-20-1>

17 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-04/07/2019>

18 Determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

19 Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100

Chi usa un Registratore Telematico deve dunque preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l'RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all'Agenzia delle entrate. L'RT, infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell'Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file. Quindi se ad. es. al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni²⁰ di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l'RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall'RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l'apposita funzionalità di *upload* di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi²¹.

Tale procedura di "emergenza" (di invio nei successivi 12 giorni), quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l'esercente ha problemi di connessione internet del suo RT. In relazione ai periodi di chiusura dell'esercizio commerciale, l'esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sull'RT: sarà quest'ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.

Sono previste inoltre anche altre procedure di emergenza per le situazioni di dispositivo RT "fuori servizio" e recupero di alcune situazioni di "scarto" della trasmissione dei corrispettivi giornalieri²².

1.5.1 Periodo "transitorio" dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020

Va precisato che nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 30 giugno 2020** (c.d. "fase transitoria"), per i soggetti con volume d'affari²³ non superiore a 400.000 Euro (e per i soggetti forfetari) per i quali dunque gli obblighi di memorizzazione e trasmissione in questione scattano dal 1.1.2020 potranno fruire di una serie di semplificazioni²⁴. In particolare, essi potranno:

- trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione (dunque oltre il termine ordinario di 12 giorni), senza l'applicazione delle sanzioni²⁵, utilizzando eventualmente gli strumenti alternativi ai registratori telematici individuati dall'Agenzia delle Entrate²⁶
- assolvere l'obbligo di memorizzazione giornaliera continuando a utilizzare i registratori di cassa e a emettere scontrino o ricevuta fiscale, fintanto che non si saranno dotati dei registratori telematici, trasmettendo tuttavia l'informazione al fisco tramite l'invio di una comunicazione entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione utilizzando il tracciato dell'esterometro²⁷.

Resta ferma, inoltre, la possibilità di assolvere i nuovi adempimenti, ove possibile, mediante la procedura web dell'Agenzia delle Entrate.

1.6 Adempimenti per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita

Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (registratore telematico) o un Server-RT devono²⁸:

20 termine previsto dal Decreto Crescita (DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34) che ha modificato l'articolo 2, comma 6-ter del DLgs 5 agosto 2015, n. 127

21 vedi maggiori dettagli al punto 2.8 delle "Specifiche tecniche RT - Versione 8.0 (aggiornata al 28 Giugno 2019)" dell'Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/343766/Specifiche+tecniche+RT+-+Versione+8.0+%28aggiornata+al+28+Giugno+2019%29.pdf/58622fa6-ea6c-c6ec-55fe-7b992ea0a97c>

22 vedi nota 21

23 con riferimento ai i criteri di determinazione del volume d'affari cfr. la risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019 dell'Ag. Entrate o la nostra circolare 61/2019

24 come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2019 n. 15

25 di cui all'art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015; vedasi Punto 1.7 della presente circolare

26 Provvedimento Agenzia Entrate del 4 luglio 2019 n. 236086;

27 vedasi a tale fine anche quanto la presa di posizione di Assonime nella sua circolare 24/2019 del 22.11.2019

28 Provvedimento AdE nr. 182017 del 28.10.2016 – Specifiche tecniche (versione 6.0 – agosto 2018) Punto 3

- fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
- dotarsi del processo di controllo interno.

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme a quanto prescritto nelle specifiche tecniche²⁹:

- sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili;
- sia con riferimento ai sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR³⁰) abilitati a rilasciare le certificazioni³¹. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.

Secondo l'Agenzia delle Entrate³² **la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione**. L'Agenzia sostiene che se così non fosse, si ammetterebbe l'utilizzo di sistemi non conformi alle disposizioni vigenti.

1.7 Sanzioni

Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri si applicano le seguenti sanzioni³³:

- in caso di mancata *memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri* una sanzione pari al 100% (cento per cento) dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso con un minimo di 500 Euro³⁴;
- qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni relative alla *memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi* compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di Euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi³⁵.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti (quindi con volume d'affari inferiore o uguale a 400.000 Euro), le sanzioni citate non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto³⁶.

2 Credito d'imposta per i "registratori telematici"

Al fine di poter adempiere ai nuovi obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri i commercianti al minuto e soggetti assimilati dovranno necessaria-

29 Provvedimento AdE nr. 182017 del 28.10.2016 – Specifiche tecniche (versione 6.0 – agosto 2018) Punto 3

30 Consiglio Nazionale delle Ricerche

31 Provvedimento AdE nr. 182017 del 28.10.2016 – Specifiche tecniche (versione 6.0 – agosto 2018) Punto 2.2

32 Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate nr. 13 del 20.03.2019

33 Art. 2, c. 6 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015

34 Art. 6, c. 3 e articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 471/97

35 Art. 12, c. 2 del D.Lgs. 471/97

36 Art. 2, c. 6 ter Dlgs 127/2015

mente procedere ad:

- adattare il “vecchio” registratore di cassa;
ovvero
- acquistare un nuovo “registratore telematico”.

A tal fine è previsto a favore dei soggetti interessati un contributo, sotto forma di credito d'imposta, sulle spese sostenute^{37 38}.

2.1 Periodo in cui viene concesso il contributo

Il contributo viene concesso sulle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi.

2.2 Ammontare del contributo

Il contributo è pari al **50%** (cinquanta per cento) **della spesa** sostenuta, per un massimo di:

- Euro **250** in caso di **acquisto**;
- Euro **50** in caso di **adattamento** del vecchio registratore.

I limiti sopra menzionati valgono per ogni strumento.

2.3 Modalità di utilizzo – compensazione in F24

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione in F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non è soggetto ai limiti annuali normalmente previsti per le compensazioni (Euro 250.000³⁹, ovvero Euro 700.000⁴⁰).

Il codice tributo da utilizzare è: “**6899**”⁴¹.

L’*“anno di riferimento”* da riportare nell’F24 deve essere riferito all’anno di sostenimento della spesa.

2.4 Decorrenza di utilizzo del credito in compensazione

Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere:

- dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti;
- **ed è stato pagato, con modalità tracciabile**, il relativo corrispettivo.

2.5 Pagamento delle fatture con modalità tracciabile

Il provvedimento attuativo del credito d'imposta⁴², al fine di individuare gli strumenti “tracciabili”, rinvia a quanto già precisato in un precedente provvedimento del 2018⁴³ (relativo

37 Art. 2, c. 6-quinquies del D.Lgs. 127/15

38 Provvedimento n. 49842 del 28.02.2019

39 Art. 1, c. 53 della L. 244/2007

40 Art. 34 della L. 388/2000

41 Risoluzione n. 33/E del 01.03.2019

42 Provvedimento n. 49842 del 28.02.2019 – Punto 2.1

43 Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018

all'acquisto di carburante), e precisamente:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali⁴⁴;
- i mezzi di pagamento elettronici⁴⁵, tra cui a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

2.6 Indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi


Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo⁴⁶.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



44 RD n. 1736/1933 e DPR 144/2001

45 Art. 5 del D.Lgs 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5,

46 Provvedimento n. 49842 del 28.02.2019 – Punto 1.4